



## R E L A Z I O N E

Con apposite Deliberazioni relative ad oltre n. 2700 Dipendenti, adottate negli anni 1984/85, divenute esecutive per essere state ritenute legittime dallo Organo di Controllo, la Giunta Regionale ha attribuito il riequilibrio anzianità di cui all'art. 37 L.R. 26/84 con il valore delle classi e/o scatti rapportato ai dodici mesi di loro godimento.

I destinatari dei suddetti provvedimenti hanno pacificamente percepito l'emolumento come sopra attribuito.

Con Deliberazione n. 10154 del 28.12.1988, la G.R. - nelle more della definizione di un procedimento legislativo avviato il 25.10.1988 per l'interpretazione autentica del suddetto art. 37, divenuto necessario per la sopravvenuta inversione di orientamento dell'Organo di Controllo - ha disposto in via cautelare la riduzione dell'emolumento dal 1° gennaio 1989, ma tale Deliberazione è stata prima sospesa e poi definitivamente cassata dal Giudice Ordinario ed amministrativo (adito dalla quasi totalità dei Destinatari), che non ha riconosciuto all'Amministrazione il potere di intervenire riduttivamente su un emolumento legittimamente acquisito e consolidato perchè goduto per un quinquennio; sulla vicenda si è così formato un poderoso giudicato.

La controversia sulle modalità di applicazione della norma attributiva del riequilibrio anzianità è stata ampiamente dibattuta in varie sedi registrando prese di posizione di segno diverso, tra le quali possono evidenziarsi in senso favorevole al criterio dei c.d. dodicesimi provvedimenti giurisdizionali definitivi (Sentenza T.A.R. Bari n. 1241/86, Sentenza C.S. n. 924/89), e non (Sentenza T.A.R. Bari n. 1286/87 e 449/87), nonché il PARERE PRO VERITATE espresso - su richiesta della C.G.I.L. che in sede nazionale aveva contestato il suddetto criterio - dal Dipartimento per i Rapporti di Lavoro dell'Università di Bari.

Sono, poi, sopravvenuti eventi con incidenza risolutiva sulla vicenda e precisamente:

- l'intervento del Governo posto in essere con l'art. 17 del D.L. n. 65.89 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA", nel quale si legge che il calcolo va operato in "ventiquattresimi";
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 240/90 (G.U. n. 21/S del 24.5.90), con la quale, non costituita la Regione Puglia, si dichiara l'illegittimità della norma interpretativa regionale, con riferimento al suddetto art. 17, dato per intervenuto "anche in funzione di contenimento della spesa pubblica".

Allo stato della vicenda<sup>va</sup> considerata quella che può ormai definirsi una linea evolutiva dell'ordinamento, orientato com'è, nel Settore del Pubblico Impiego, alla salvaguardia del principio della conservazione del percepito in forza di provvedimenti definitivi (e quindi in buona fede) con l'attribuzione di assegno personale.

Si fa qui riferimento a:

- D.L. 28.1.86 n. 9, convertito (nella parte de qua) in legge 24.3.86 n. 78 "In interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312", che all'art. 1 ultimo comma recita: "gli effetti economici derivanti

dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera".

- D.L. 11.9.87 n. 374 convertito (nella parte de qua) in legge 29.10.87 n. 450 "Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate " che all'art. 3 2° comma recita: "I benefici già concessi o definiti, anche in sede di contratto collettivo stipulato il 4 gennaio 1985, nonché gli eventuali accordi aziendali integrativi, qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento, costituiscono assegno ad personam riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali".
- Legge 6.8.89 n. 425 "Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati" art. 10;
- D.L. 24.3.89 n. 102 "Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego" art. 4 quarto comma (non convertito);
- Disegno di legge "Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato" n. 4465 della Camera dei Deputati, approvato dalla I° Commissione Permanente il 19.12.89 art. 1 6° comma;
- Disegno di legge "Disposizioni urgenti in materia di Pubblico Impiego" n. 4464 della Camera dei Deputati, approvato dalla I° Commissione Permanente il 21.12.89, art. 6 ultimo comma.

L'identità della fattispecie disciplinata dalla normativa statale richiamata con il caso all'esame risulta di tutta evidenza sol che si consideri che la questione di diritto al centro della controversia ha registrato, da parte degli Organi precedentemente investiti, l'adesione alla tesi più favorevole al personale, superata poi dal D.L. 65/89.

Tale intervento, come puntualizzato dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale della Sezione I° in data 16.6.90 (Reg. n. 34/90)- in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato concluso con D.P.R. del 6.12.90-, è "sopravvenuto" con "incidenza risolutiva", sicchè può ritenersi che, in assenza di esso, il personale interessato avrebbe pacificamente continuato a percepire l'emolumento così come in godimento in forza di atti ritenuti legittimi ai sensi di legge e quindi può anche ritenersi la intangibilità di quanto percepito fino alla pubblicazione della Sentenza C.C., che solo sull'intervento legislativo de quo poggia.

Non sembra qui superfluo rilevare che il Ministero dell'Interno, referente nel suddetto ricorso straordinario (proposto avverso Decisione negativa di Controllo su Deliberazione adottata con il criterio dei "dodicesimi"), aveva concluso per la fondatezza del ricorso.

Ispirata al descritto quadro normativo la presa di posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - : con nota n. 54120/AC 4696 del 4.8.90, indirizzata alla Regione Puglia, si è espressa, in relazione a caso analogo, per la conservazione degli importi in esubero e trasformazione di essi in assegno personale, in linea con quello che definisce "l'attuale orientamento di politica legislativa".

6

Nello stesso senso il Ministero del Tesoro - Direz. Gen. Istituti Previdenza-: con nota del 9.11.89 - Div. 14/1 - ha espresso l'avviso che "l'eccedenza dovuta al riequilibrio dell'anzianità andrebbe posta eventualmente con una voce a parte, riasorbibile con i futuri miglioramenti".

Per altro verso, in questa sede non può ignorarsi:

- la natura alimentare sancita dalla giurisprudenza di ogni emolumento fisso, che si traduce in una limitazione della potestà di autotutela della P.A., che deve contemperare l'interesse pubblico con le esigenze vitali del dipendente, specie quando, come nel caso all'esame, la riduzione dell'emolumento accompagna to dal recupero del percepito, comporta, con la pratica eliminazione dell'emolumento stesso, una compressione delle capacità di soddisfacimento delle esigenze primarie dell'esistenza.
- La ripetibilità comunque delle somme percepite, appare fortemente dubbia, laddove, come nel caso all'esame, la P.A. (nel suo complesso considerato) ha determinato col proprio comportamento (nel caso di specie con i comportamenti convergenti dei molteplici Organi intervenuti) l'obiettivo certezza della spettanza.

Per il personale cessato dal servizio quanto sopra trova ulteriore conferma nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 383/90, laddove si pone il trattamento dei Pensionati ex dipendenti pubblici su un piano di parità ai fini della irripetibilità delle somme percepite in più per motivi diversi dal dolo, data la destinazione di tali somme al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e delle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia.

Da tutto quanto sopra esposto la legge all'esame, finalizzata, a tutela dello interesse pubblico contemperato con le esigenze esistenziali primarie del Personale interessato, all'attuazione della norma di cui all'art. 17 D.L. N. 65/89 - da cui ha tratto origine la Sentenza C.C. n. 240/90 -, nel solco della legislazione statale richiamata, che ha fissato il principio della conservazione del maggior percepito per effetto d'interpretazione risultata non conforme alla legislazione sopravvenuta con l'attribuzione di assegno personale.

Al primo comma la Regione recepisce i contenuti dispositivi dell'art. 17, naturalmente dalla suddetta data di pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale che, come visto, gli ha accreditato la funzione interpretativa della norma contrattuale in termini vincolanti per la Regione.

Al secondo comma si prevede la conservazione dei maggiori trattamenti, attribuiti ed acquisiti, sotto forma di assegno ad personam.

In effetti l'assegno ad personam dovuto dal 24.5.90 è destinato a subire profonde riduzioni, ed in molti casi a scomparire, con i riassorbimenti connessi ai notevoli aumenti spettanti nei tempi immediatamente successivi: infatti dal 1° Luglio 1990, ai sensi dell'art. 40, primo e secondo comma, L.R. 22/90, compete il trattamento a regime previsto dall'Accordo 1988/90 con aumento annuo medio di oltre due milioni, mentre dal 1° ottobre 1990 competono i benefici previsti dai precedenti artt. 34 e 37.

DISEGNO DI LEGGE

" NORME DI ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 240 DEL 3 MAGGIO 1990"

ARTICOLO UNICO

A decorrere dal 24 maggio 1990, ai fini della determinazione del riequilibrio anzianità di cui all'art. 37 della L.R. 9 maggio 1984 n. 26, il valore in mesi delle classi e/o scatti risultanti dal reticolo derivante dalla progressione economica della L.R. 22/81 è reso pari ad un ventiquattresimo dei relativi valori, invece che ad un dodicesimo dei valori medesimi.

I maggiori trattamenti attribuiti con provvedimenti esecutivi in applicazione del citato art. 37 sono dalla suddetta data conservati ad personam per essere riassorbiti, ai sensi della vigente normativa regionale, con i successivi aumenti dello stipendio.

segue relazione

M

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente n° 8/8/PI

IL PRESIDENTE  
Ufficio Impedimenti